

STATUTO

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

E' esistente dal 22/06/1998 un'associazione disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 90 della Legge 289/2002 denominata "**CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**" ed indicata, nel prosieguo del presente statuto, con il termine "Associazione".

L'Associazione ha sede legale attualmente a San Bartolomeo al Mare (IM), Lungomare delle Nazioni (Porto Turistico) e potrà esplicare la propria attività sia sul territorio nazionale che internazionale.

L'Associazione potrà, altresì, istituire delle sedi secondarie nei luoghi che riterrà opportuni al fine di raggiungere meglio gli scopi sociali, ai sensi dell'art. 21, punto 4 del presente statuto.

ARTICOLO 2 - SCOPO

L'Associazione è apolitica e **non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.**

Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle **attività sportive dilettantistiche** connesse alle discipline nautiche e **alla Vela**, nonché la diffusione della cultura marinaiasca, della solidarietà e della salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino e costiero. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della disciplina sportiva promossa, impegnandosi, a tutela della salute degli Atleti, alla repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attività sportivo-agonistiche.

Nella propria sede o nei luoghi dove viene svolta l'attività istituzionale, l'Associazione potrà, sussistendone i presupposti, svolgere attività ricreativa in favore dei propri Associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione è affiliata alla FIV (Federazione Italiana Vela), Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI e potrà altresì affiliarsi, per il raggiungimento dello scopo sociale, ad altre Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali, Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Associati e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive

dilettantistiche che nell'ambito amministrativo gestionale, a condizione che detti importi non eccederanno il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

L'Associazione richiederà il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, nei modi e nelle forme che sono o saranno stabilite dalla FIV e/o dall'Organismo sportivo a cui sarà affiliata e sottoporrà il proprio Statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché le possibili modifiche a questi apportate, alla Giunta Nazionale del CONI o, per delega, al Consiglio Nazionale della FIV e/o dell'Organismo sportivo a cui sarà affiliata, per il tramite dei Comitati periferici.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del CIO (Comitato Internazionale Olimpico), del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), nonché agli statuti ed ai regolamenti della FIV e dell'Organismo sportivo a cui si affilierà.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FIV e/o dell'Organismo sportivo a cui si affilierà dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dell'Ente dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della FIV e/o dell'Organismo sportivo a cui l'Associazione si affilierà nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate.

L'Associazione dovrà tesserare alla FIV tutti i propri Associati che pratichino l'attività velica o ricoprano cariche elettive in seno all'Associazione, nonché tutti i soggetti per i quali lo Statuto Federale richiede il tesseramento.

ARTICOLO 3 - ALTRE ATTIVITA'

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari, nonché svolgere attività commerciale a sostegno degli scopi istituzionali. In tal caso gli eventuali utili andranno reinvestiti interamente nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa.

L'Associazione potrà, altresì, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo organizzare:

1. corsi, stage, workshop e seminari, gruppi di studio e pratica, incontri divulgativi, incontri ricreativi, convegni e conferenze, dibattiti mediante l'utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione ed informazione nei settori sportivo, artistico, culturale, musicale e formativo-professionale;
2. mostre, proiezioni, manifestazioni e spettacoli musicali, teatrali e di danza;
3. inchieste e ricerche;
4. eventi e servizi culturali attinenti ai principi del presente statuto;
5. realizzare, stampare e distribuire edizioni di libri, opuscoli, volumi, dispense, riviste, periodici e materiale didattico, nonché generare video e siti internet per ampliare e valorizzare le conoscenze specifiche.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, come previsto dall'art. 29 del presente statuto.

ARTICOLO 5 - QUOTE SOCIALI

Le quote sociali si distinguono in:

- ordinarie;
- suppletive.

Sono ordinarie le quote fissate dal Consiglio Direttivo annualmente.

Sono suppletive le quote fissate dal Consiglio Direttivo "una tantum", al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Le quote associative ed il termine di pagamento vengono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile e potrà essere rimborsabile solo nel caso di mancato accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione **che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva**. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FIV, dell'Organismo sportivo a cui sarà affiliata e dei loro organi.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione **dovranno presentare domanda** ad un membro del Consiglio Direttivo o a persona delegata dall'Organo stesso.

La validità della qualifica di Associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere revocata, alla prima riunione utile, da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

ARTICOLO 7 - ASSOCIATI E LORO CATEGORIE

Gli Associati si distinguono in:

- a) **Fondatori**: coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione;
- b) **Junior**: coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età;
- c) **Atleti**: coloro che svolgono attività agonistica;
- d) **Ordinari**: coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti. **Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.**

Il numero degli Associati è illimitato.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'Associato minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

All'Associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 18. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

ARTICOLO 9 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno il dovere di:

1. osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
2. osservare gli eventuali regolamenti interni;
3. pagare la quota associativa annuale, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 10;
4. svolgere le attività preventivamente concordate;
5. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 10 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) **recesso**: quando l'Associato presenta dimissioni volontarie al Consiglio Direttivo;
- b) **inadempienza**: quando l'Associato è inadempiente nel pagamento della quota associativa per oltre 3 mesi dalla scadenza richiesta per il versamento;
- c) **radiazione**: deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) **scioglimento dell'Associazione** ai sensi dell'art. 29 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera d), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Nel caso di aumento delle quote associative o nel caso vengano richieste delle quote suppletive l'Associato, che non intende aderirvi, ha la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione informando il Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata e quindi obbligato al pagamento.

Qualunque sia la causa di decadenza di un Associato, questi non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né al rimborso della quota annuale versata, fatta eccezione per quella pagata al momento della presentazione della domanda di ammissione a nuovo Associato, qualora la stessa non venisse accolta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

In caso di trasgressioni alle norme sociali, il Consiglio Direttivo può infliggere all'Associato le seguenti sanzioni:

- a) **denuncia, richiamo od ammonizione scritta;**
- b) **sospensione;**
- c) **radiazione.**

ARTICOLO 11 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

1. **l'Assemblea generale degli Associati;**
2. **il Presidente;**
3. **il Consiglio Direttivo.**

ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni **ordinarie e straordinarie**. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere indetta dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina, su indicazione del Presidente, un Segretario e, se necessario, due scrutatori tra i partecipanti.

L'assistenza del Segretario non è necessaria qualora il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese a discrezione dell'Assemblea degli Associati.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Associati in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.

Ai sensi del successivo art. 16 ogni Associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nei luoghi ove viene svolta l'attività almeno **quindici giorni** prima della data fissata oppure mediante fax, posta ordinaria od elettronica almeno **otto giorni** prima del giorno fissato per la riunione.

L'Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente:

- almeno una volta l'anno entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- alla fine del mandato o nei casi previsti dall'art. 19 del presente Statuto, per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

Essa delibera, inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 13.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nei luoghi ove viene svolta l'attività e/o mediante fax, posta ordinaria od elettronica almeno **quindici giorni** prima del giorno fissato per la riunione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

1. approvazione e modifica dello Statuto sociale;
2. approvazione dell'eventuale regolamento interno dell'Associazione e delle sue modifiche;
3. questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
4. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
5. trasferimento della sede legale in altro Comune;
6. scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 16 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

Tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in seconda convocazione in altro giorno e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, deliberando con il voto dei presenti.

ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da **cinque** membri eletti dall'Assemblea degli Associati. Il numero massimo viene determinato dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere o
- il Segretario/Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica **2 anni** ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. **Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.**

ARTICOLO 18 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Possono ricoprire cariche sociali i soli Associati maggiorenni, regolarmente tesserati alla FIV, in regola con il pagamento delle quote associative ordinarie e che:

- a) non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.
- b) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- c) non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ARTICOLO 19 - DECADENZA E DIMISSIONI

Decade dal Consiglio Direttivo il membro che, dopo 3 assenze consecutive non giustificate, non partecipa alla riunione successiva.

Ogni qualvolta per dimissioni, decadenza o altra causa vengano a cessare dalla carica uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo potrà cooptare altri Associati in sostituzione di quelli uscenti, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati in assemblea.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima Assemblea.

Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i propri compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente, od in sua assenza da persona designata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio nel suo ambito provvederà entro trenta giorni a nominare il nuovo Presidente. Qualora non vi fossero le condizioni, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e convocare l'Assemblea degli Associati per le nuove elezioni ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica prima della fine del mandato quando:

- a) l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- b) qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti;
- c) qualora entro trenta giorni non provveda alla nomina del nuovo Presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e non oltre trenta giorni l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Il Consiglio può validamente deliberare, anche se non convocato, qualora alla riunione siano presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) accogliere o respingere le domande di ammissione degli Associati;
- 2) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria degli Associati entro i termini stabiliti dal presente Statuto;
- 3) adottare provvedimenti disciplinari;
- 4) istituire sedi secondarie;
- 5) gestire l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione, informandone tutti gli Associati in conformità al principio di sovranità assembleare;
- 6) assumere personale dipendente; stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
- 7) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all'Assemblea;
- 8) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;

- 9) redigere, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- 10) fissare le date delle Assemblee ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;
- 11) attuare le finalità previste dallo statuto e ottemperare alle decisioni dell'Assemblea degli Associati;
- 12) stabilire l'importo ed i termini di pagamento delle quote associative ordinarie ed eventualmente di quelle suppletive;
- 13) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- 14) deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- 15) applicare tutti i regolamenti del presente statuto.

ARTICOLO 22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, controlla il funzionamento dell'Associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e **ne è il legale rappresentante** in ogni evenienza.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) presiede le Assemblee sociali;
- d) firma gli atti e ne delega la firma.

ARTICOLO 23 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'Assemblea elettiva entro 30 giorni.

ARTICOLO 24 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede al tesseramento degli Associati e ne tiene aggiornato il relativo elenco. Cura la contabilità prevista dalla normativa vigente; con il Tesoriere provvede alla compilazione del rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea. Tiene a disposizione, per ogni eventuale controllo tutti i registri ed i documenti. E' altresì responsabile della gestione dei dati personali degli iscritti.

Il Tesoriere ha la responsabilità diretta della cassa e provvede agli acquisti da effettuarsi previo mandato specifico del Consiglio Direttivo, sotto il controllo del Segretario. Di tutta l'attività deve tenere un'accurata registrazione, ottemperando anche alle disposizioni di legge fiscali.

Il Tesoriere ed il Presidente hanno facoltà di accendere rapporti di conto corrente bancari e/o postali e di operare sugli stessi con firma disgiunta e di chiudere i conti.

Gli incarichi di Segretario e di Tesoriere possono essere assunti anche da un'unica persona.

Il Segretario e il Tesoriere (o Segretario/Tesoriere) possono essere nominati tra gli Associati non facenti parte del Consiglio Direttivo. In questo caso partecipano alle riunioni dell'Organo senza diritto di voto deliberativo.

ARTICOLO 25 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali contributi, erogazioni, donazioni, lasciti effettuati da privati o da Enti.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite da:

- a) quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dagli Associati per le attività sociali;
- b) rendite di beni che devono essere destinate esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- c) dagli introiti derivanti dall'eventuale gestione i bar o spacci interni, nonché dalla vendita agli Associati di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva;
- d) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali partecipa;
- e) proventi derivanti dallo svolgimento di attività di natura commerciale svolta a sostegno dell'attività istituzionale;
- f) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Nel caso di raccolta fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto previsto dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 26 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo **redige annualmente un rendiconto economico e finanziario** ed un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. **L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.**

ARTICOLO 27 - ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 28 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatto salvo il caso in cui le modifiche siano imposte da leggi vigenti e/o normative che regolano la materia; in questo caso assume valenza il voto della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

ARTICOLO 29 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, con la presenza di almeno 4/5 degli Associati aventi diritto di voto e l'approvazione di almeno 4/5 degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione. La richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte degli Associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 degli Associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIV e/o dall'Organismo sportivo a cui l'Associazione è affiliata.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo la FIV e/o l'Organismo sportivo a cui è affiliata, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Imperia (IM).

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Imperia (IM) ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla FIV e/o dall'Organismo sportivo a cui l'Associazione è affiliata.

ARTICOLO 31 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile ed in subordine, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FIV e dell'Organismo sportivo a cui sarà affiliata.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il CONI e la FIV e l'Organismo sportivo a cui sarà affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai loro Regolamenti, nella certezza che detta variazione sarà in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione ed è stato regolarmente approvato dall'Assemblea straordinaria degli Associati del 02/01/2017